




COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



ORDINANZA DEL SINDACO N° 3 DEL 12/03/2025

OGGETTO: **Revoca dell'Ordinanza sindacale n. 21 del 18.09.2024 - nella parte relativa alle aziende IT065SS128, IT065SS137, IT065SS140, IT065SS037, IT065SS040, IT065SS050, IT065SS061, IT065SS112- per estinzione focolaio febbre catarrale.**

IL SINDACO

VISTI I Provvedimenti Sanitari Ordinatori della A.S.L di Sassari - Sanità Animale, prot. n. 1371/2025, relativi all'estinzione dei focolai di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) presso gli allevamenti aventi i seguenti codici azienda: **IT065SS128, IT065SS137, IT065SS140, IT065SS037, IT065SS040, IT065SS050, IT065SS061, IT065SS112;**

VISTA la comunicazione Prot. n. 5679 del 17/09/2024, inoltrata dalla Asl Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna, con la quale si comunicava che nel territorio del Comune di Sedini risultavano presenti n. 16 allevamenti ovini, nei confronti dei quali sono stati aperti dei procedimenti di sospetta Febbre Catarrale Maligna (Blue Tongue);

VISTA l'Ordinanza Sindacale Contingibile e urgente del 18/09/2024, con la quale si ordinava ai proprietari delle 16 aziende colpite dalla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) di provvedere allo smaltimento delle carcasse animali, con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;

VISTA la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia di Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell'autorità competente nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (categoria A-B-C);

VISTO il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale "Autorità Competente" designata a "pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli;

VISTA la nota del Ministero della Salute Prot. DGSAF n 24449 del 06/08/2024 avente ad oggetto "focolai clinici

da sierotipo 3 (BTV3) e sierotipo 8 (BTV8) del virus della Blue Tongue- applicazioni delle misure di controllo e sorveglianza e riduzione del rischio”;

VISTO il D.Lgs 267 del 2000,

CONSIDERATO che con prot. n. 1371/2025 la Asl Sassari, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna, dispone che tutte le misure restrittive impartite nei provvedimenti Sanitari Ordinatori n. PG/2024/0040594 del 01/10/2024, n. PG/2024/0040577 del 01/10/2024, n. PG/2024/0043219 del 14/10/2024, PG/2024/0040574 del 01/10/2024, PG/2024/0040581 del 01/10/2024, PG/2024/0040590 del 01/10/2024, PG/2024/00405904 del 01/10/2024, PG/2024/0040586 del 01/10/2024 e relativi alle aziende sopra citate vengano revocate fatte salve quelle finalizzate alla lotta contro l’insetto vettore;

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la

REVOCA

Dell’Ordinanza Sindacale n. 21 del 18/09/2024, nella parte in cui prevede per le aziende aventi i seguenti codici azienda, delle misure sanitarie da adottare per lo smaltimento delle carcasse animali:

Codice Azienda: IT065SS128, IT065SS137, IT065SS140, IT065SS037, IT065SS040, IT065SS050, IT065SS061, IT065SS112.

DISPONE

Che vengano in ogni caso fatte salve le misure restrittive finalizzate alla lotta contro l’insetto vettore:

- a) La bonifica dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza e la riproduzione degli insetti vettori della malattia: effettuazione di interventi e le lavorazioni agronomiche per eliminare ristagni idrici, fango e raccolte di liquami, in quanto sedi di sopravvivenza e riproduzione dell’insetto vettore della malattia (lotta contro i focolai di larve dell’insetto attraverso il risanamento ambientale e l’utilizzo di soluzioni di calce);
- a) I trattamenti con insetticidi autorizzati o con effetto repellente da irrorare sugli animali nonché all’interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi più propizi per la sopravvivenza dei vettori, con frequenza consigliata dal servizio Veterinario Asl o dal Veterinario Aziendale.

RENDE NOTO

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune;

Notificata a tutti i titolari degli allevamenti sopra indicati ove il focolaio di febbre catarrale degli ovini Blue Tongue risulta estinto;

Trasmessa Alla Asl di Sassari Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna;

Alla Stazione dei Carabinieri di Sedini;

All’Ufficio di Polizia Locale

Sedini Li 12.03.2025

Il Sindaco
Salvatore Carta